

FILE FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE



COMUNE DI CAMPOREALE

Città Metropolitana di Palermo

Verbale n. 50 del 10/10/2023

### **Organo di Revisione Economico Finanziario**

**OGGETTO:** Certificazione al Fondo risorse decentrate anno 2023 del personale dipendente

La sottoscritta Dott.ssa Liliana Di Stefano revisore del Comune di Camporeale, nominata con delibera dell'Organo Consiliare n. 47 del 12/12/2020 chiamata ad esprimere parere sulla proposta di cui in oggetto, ricevuta in data 09.10.2023, nel proprio ufficio alle ore 17,30 formula il parere di cui in oggetto.

#### **Premesso che:**

- con PEC del 09.10.2023 è stato richiesto parere sulla Rideterminazione del Fondo risorse decentrate anno 2023;
- con PEC del 09.10.2023 è stata trasmessa la Relazione Illustrativa e Tecnico – Finanziaria;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tutt'ora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- la modalità di determinazione delle risorse del Fondo del salario accessorio sono attualmente disciplinate dagli artt. 79 e 80 del C.C.N.L. 16.11.2022;

#### **Richiamati:**

- gli articoli 79 e 80 del C.C.N.L. - Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 16.11.2022, con i quali vengono determinate le modalità per la costituzione del Fondo per le risorse decentrate, da destinare per incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, da determinarsi annualmente, suddivise in **risorse stabili** (che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, pertanto, restano acquisite al Fondo sino a nuova modifica) e **risorse**

**variabili** (che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo);

- l'articolo 23, comma 2, D.Lgs 25 maggio 2017 n. 75 che prevede: "a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Preso atto

- Che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del Fondo salario accessorio per l'anno 2023;

- che il Fondo dell'anno 2016 era pari a complessivi € 134.343,77 e che il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse è di € 116.038,13.

- che con nota protocollo n. 11683 del 13.09.2023 il responsabile dei servizi finanziari ha comunicato che il limite del salario accessorio delle PO risulta pari a € 52.123,30 e non € 34.137,34, come determinato nel Fondo del salario accessorio anno 2022 e conseguentemente del Fondo risorse decentrate 2016 lordo.

- Che il Fondo Risorse decentrate per l'anno 2016 ammonta ad € 168.161,33

**RITENUTO che**

- deve essere rideterminato il Fondo per le risorse Decentrate per l'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari ad € 154.389,63 come da prospetto allegato al presente;
- la costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa deve essere predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la non corretta gestione del relativo complesso procedimento amministrativo/contabile può comportare responsabilità e conseguente danno erariale a carico del responsabile competente;

**Dato atto che:**

- il Fondo per l'anno 2016 era pari ad Euro 168.161,33;
- il Fondo per l'anno 2023 è pari ad euro 154.389,63 (come da Determinazione del Segretario Generale n. 431 del 02.10.2023), di cui euro 140.362,63 di parte stabile ed euro 14.027,00 di parte variabile;
- le somme ai fini della quantificazione del limite delle risorse del salario accessorio dell'anno 2023 sono meglio dettagliate nel prospetto (Allegato "A");

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;

- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni";
- il Decreto Legislativo n.126 del 10.08.2014 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni";
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali, approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati, pubblicati sul sito Arconet - Armonizzazione contabile enti territoriali;
- la Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico-Finanziaria;
- la regolarità contabile e copertura finanziaria, resa nel corpo della Determinazione n.431 del 02.10.2023.

Il Revisore dei conti

#### **Certifica**

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente anno 2023 è stata formulata in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

#### **raccomanda il rispetto**

- del principio di corrispettività ex articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale "le amministrazioni Pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";
- della previsione contenuta nell'articolo 40, comma 3-bis, penultimo periodo, del Decreto Legislativo n.165 del 30.03.2001 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale i Contratti collettivi Nazionali di Lavoro debbono definire il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata, "armonizzata" con il principio contabile 4/2, punto 5.3, rende chiaro ed evidente che tale termine non può che consistere nel 31 dicembre di ogni anno e che, entro tale termine, occorre aver costituito il Fondo ed anche aver stipulato il contratto, così da avere il perfezionamento delle obbligazioni che legittima le successive erogazioni connesse ai vari istituti; ogni attività svolta oltre l'anno contrasta con il principio della necessità della preventiva assegnazione degli obiettivi e della verifica dell'avvenuto raggiungimento degli stessi;

#### **osserva e rammenta quanto segue**

- in assenza di sottoscrizione dell'accordo decentrato, entro il 31 dicembre dell'esercizio di competenza, l'Ente non può impegnare le somme destinate al pagamento di specifici progetti - (Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per il Veneto n. 263/2016/PAR);
- che le risorse finanziarie che costituiscono il fondo incentivi funzioni tecniche devono essere comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'IRAP e devono essere regolamentate dall'accordo in sede di Contrattazione Decentrata, ma anche da apposito Regolamento Comunale;
- le risorse previste dalla costituzione del Fondo per l'anno 2023 devono rispettare quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo n.75 del 25.05.2017, ivi incluse le somme del salario accessorio (retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative);
- ai sensi dell'articolo 67, comma 1 e comma 2, lettera b), del C.C.N.L. 21.05.2018, le risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali attribuite al personale in servizio e le "differenze tra gli incrementi a regime di cui all'articolo 64, riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria, e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali" sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- di pubblicare il provvedimento de quo, completo dei richiesti allegati, sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione: Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell'Oaert. 21, co. 2, del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. .

IL REVISORE

Dott.ssa Liliana Di Stefano